

CITTA' DI VIBO VALENTIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

prot. n. 4206 del _____

N. 23 del registro

OGGETTO: "Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai Tributi Comunali".

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno 21 mese di gennaio alle ore 17,30, con il prosieguo, in Vibo Valentia, nella solita sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale in II convocazione, in prosecuzione della seduta del 20.1.1999.

All'inizio della discussione dell'oggetto sopra indicato, risultano presenti i seguenti consiglieri:

a -1 - D'AGOSTINO Alfredo - SINDACO

2		MOBILIO Vincenzo	22		TALARICO Maurizio
3	a	VARI' Rosario	23	a	PIRO Mariano
4	a	PELAGGI Gioele Paolo	24	a	PALAMARA Giovanni
5		MODAFFERI Francesco	25	a	PORRETTA Vincenzo
6		BARBUTO Francesco	26	a	POTENZA Antonio
7	a	CASUSCELLI Costantino	27	a	PASQUA Giovanni
8	a	MUSCARI Pietro	28	a	CATAUDELLA Matteo
9		LA GAMBA Nicolino	29	a	VALIA Antonio
10	a	SILVESTRO Maria	30	a	PACIENZA Gaetano
11		ROMANO Giuseppe	31	a	IANNELLO Antonio
12	a	POLITI Domenico	32	a	VINCI Nicola
13	a	STUPPIA Maria	33	a	VINCI Francesco
14	a	LIMARDO Maria	34	a	COMITO Gianfranco
15		BASILE Maddalena	35	a	MERCADANTE Pasquale
16		MAZZEO Mario	36	a	COLACE Giovanni
17	a	CRUPI Nicola	37	a	IANNELLO Giuseppe
18	a	MARAFIOTI Giovanni	38	a	TEDESCO Maria
19		PRETA Valentino	39	a	VITA Luciano
20		VARTULI Pasquale	40	a	COMITO Angelo
21	a	PANUCCI Bruno	41	a	PITARO Vito

Consiglieri presenti n. 10 su n. 41 componenti il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta il Sig. Vincenzo Mobilio, in qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune, dr. Domenico Primerano.

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera dall'ufficio competente e formulata sulla base dell'istruttoria delle strutture interessate;

Udita la relazione dell'Assessore al Bilancio, dott. Giuseppe Solano;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 53 della legge 9.6.90, n. 142;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dello stesso art. 53;

Considerato che il D.lgs. 19.6.1997 n. 218 prevede l'adesione del contribuente per la definizione dell'accertamento dei tributi in generale;

Considerato che questa Amministrazione vuole instaurare un miglior rapporto con i contribuenti basato su principi di collaborazione e trasparenza al fine di ridurre le liti ed il contenzioso, per cui introduce nella gestione dell'attività di controllo dei tributi comunali l'istituto dell'accertamento con adesione;

Visto lo schema di regolamento all'uopo predisposto dall'ufficio, allegato alla presente come parte integrante e sostanziale della stessa;

Visto il parere favorevole espresso dalla I^a Commissione Consiliare;

Vista la legge n. 142/90

Vista la legge n. 127/95

Visto il D.Lgs. n. 218/97

Con votazione resa per alzata di mano che ha dato il risultato di 10 voti favorevoli dei

10 Consiglieri presenti (Mobilio, Modafferi, Barbuto, La Gamba, Romano, Basile, Mazzeo, Preta, Vartuli Talarico)

DELIBERA

Di approvare lo schema di "Regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi comunali", allegato alla presente come parte integrante e sostanziale della stessa.



COMUNE DI VIBO VALENTIA

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELL' ACCERTAMENTO CON ADESIONE

AI TRIBUTI COMUNALI

ART. 1

FINALITA'

1 - Il Comune di Vibo Valentia, per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflattivo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento, l'Istituto dell'accertamento con adesione.

2 - L'accertamento dei Tributi Comunali può essere definito con adesione del contribuente, sulla base dei criteri dettati dal D. Lgs 19.06.1997 n° 218 e secondo le disposizioni seguenti.

ART. 2

IMPUGNAZIONE E MODIFICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO

1 - L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione da parte del contribuente e non è integrabile o modificabile da parte del comune.

2 - La definizione con adesione non esclude l'esercizio dell'ulteriore accertamento entro in termini previsti dalla Legge ovvero dai regolamenti comunali:

- a) se la definizione riguarda accertamenti parziali;
- b) se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi sulla base dei quali è possibile accertare uno o più cespiti non dichiarati;
- c) se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi sulla base dei quali è possibile accertare una maggiore imposta o tassa superiore al 50 % e, comunque, non inferiore a lire 200.000, rispetto all'importo precedentemente accertato, pagato od iscrivibile a ruolo.

ART. 3

DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1 - La definizione dell'accertamento con adesione è proponibile solo nei casi in cui la base imponibile non sia stata determinata da elementi certi od inoppugnabili; ne è esclusa l'attività di liquidazione, stante il controllo formale degli elementi contenuti nelle dichiarazioni e nei versamenti.

2 - Non è ammessa la definizione nei seguenti casi:

- a) se l'accertamento riguarda l'omessa dichiarazione e l'omesso versamento;
- b) nel caso dell'ulteriore accertamento di cui al secondo comma dell'art.2;
- c) se è stato notificato l'avviso di accertamento o di liquidazione dopo l'invito di cui all'art.6;
- d) se la violazione ricade nell'ipotesi di recidiva, intendendosi tale il comportamento sistematico di reiterati inadempimenti al dettato normativo in materia di fiscalità locale.

ART. 4

CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

1 - Si vogliono acquisite al presente regolamento le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n° 218, concernenti le disposizioni in materia di conciliazione giudiziale.

2 - L'accettazione della proposta di conciliazione di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n° 546, non è consentita se ricorrono i

presupposti di cui al secondo comma del precedente art. , ovvero nel caso dell'ulteriore accertamento previsto dal secondo comma dell'art. 2.

ART. 5

COMPETENZE

1 - Compete al funzionario responsabile della gestione del tributo la definizione dell'accertamento con adesione.

2 - Il funzionario responsabile in sede di contraddittorio con il contribuente valuta - oltre agli elementi probatori in possesso dell'ufficio, le norme applicabili, le motivazioni prodotte e le deduzioni difensive del contribuente - il rapporto costi /benefici derivato dall'emissione dell'avviso di accertamento e la probabilità di soccombenza, con la conseguente condanna al rimborso delle spese di giudizio, in caso di attività contenziosa, anche attraverso l'analisi di sentenze passate in giudicato o di sentenze non ancora definitive.

ART. 6

ATTIVITA' DEL COMUNE

1 - Il funzionario responsabile, prima della emissione di un avviso di accertamento recante una pretesa tributaria non inferiore a lire un milione ed per i casi in cui ne ravvisa l'opportunità, trasmette al contribuente - a mezzo notifica o raccomandata con avviso di ricevimento - un invito a presentarsi al servizio tributi nel quale sono indicati:

a) gli elementi identificativi della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce avviso di accertamento o liquidazione suscettibile di adesione;

b) il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;

c) la sintesi delle modalità dell'adesione e delle riduzioni concedibili;

d) l'identificazione del responsabile del procedimento e l'indicazione delle modalità per richiedere chiarimenti, anche telefonicamente.

2 - Non è fatto l'obbligo della accettazione dell'invito; l'omesso riscontro da parte del contribuente alla proposta di adesione non è sanzionabile.

3 - non si intende come invito di adesione all'accertamento la richiesta di chiarimenti e l'invito a produrre dati, elementi, documenti o la compilazione di questionari, inviata al contribuente ai fini del controllo della sua posizione contributiva.

ART. 7

ATTIVITA' DEL CONTRIBUENTE

1 - Il contribuente cui sono stati richiesti chiarimenti, dati od elementi relativi alla propria posizione contributiva o la compilazione di un questionario, può chiedere, con istanza in carta libera, la formulazione dell'avviso di accertamento.

2 - L'istanza non è vincolante ai fini dell'adesione.

3 - Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 1, il funzionario responsabile od un suo delegato formula, anche telefonicamente, l'invito a presentarsi al servizio tributi nel quale sono indicati il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione, nonché la sintesi delle modalità dell'adesione e delle riduzioni concedibili sulle sanzioni. Il termine riveste carattere perentorio per il Comune ed i maggiori interessi a carico del contribuente dipesi dal ritardo della convocazione non sono dovuti.

4 - Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato l'avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui al primo comma dell'art. 6, può formulare - anteriormente alla impugnazione dell'atto innanzi alla commissione tributaria provinciale - istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico. L'istanza è inviata al Comune con raccomandata semplice ed indirizzata al funzionario responsabile della gestione del tributo, ovvero consegnata al funzionario responsabile o ad un suo delegato che ne rilascia ricevuta; in ogni caso si intende proposta al momento del ricevimento.

5 - La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo coobbligato, comporta la sospensione, anche per tutti i coobbligati, per un periodo di NOVANTA giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dei termini per l'impugnazione di cui al precedente comma e per il pagamento delle somme liquidate dal Comune per imposta o tassa, per sanzioni ed interessi.

6 - L'impugnazione dell'atto, anche da parte di un solo coobbligato, comporta rinuncia all'istanza.

ART. 8

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1 - Qualora si addivenga ad un concordato circa la pretesa tributaria formulata dal Comune, l'adesione all'accertamento è redatta con atto scritto in duplice copia esemplare, è sottoscritto dal contribuente o dal funzionario responsabile della gestione del tributo o da un suo delegato.

2 - Nell'atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione della maggior imposta o tassa, delle sanzioni, degli interessi e delle altre somme eventualmente dovute (anche in forma rateale) nonché gli adempimenti di cui al successivo art.9.

3 - Il perfezionamento dell'atto di adesione annulla l'efficacia dell'avviso di accertamento notificato.

4 - L'atto di adesione definito e perfezionato da uno dei coobbligati estingue l'imposizione in capo a tutti i coobbligati.

ART. 9

ADEMPIMENTI A SEGUITO DELL'ADESIONE

1 - Il versamento delle somme dovute per effetto dell'adesione all'accertamento è eseguito entro VENTI giorni dalla redazione dell'atto di adesione medesimo. Il versamento viene eseguito con le modalità previste dalla Legge ovvero dal regolamento Comunale per la gestione del tributo.

2 - Entro DIECI giorni dal versamento dell'intero importo (o di quello della prima rata) il contribuente fa pervenire al servizio tributi la quietanza dell'avvenuto pagamento. Il funzionario responsabile od un suo delegato rilascia copia dell'atto di accertamento con adesione.

3 - Il mancato pagamento, anche di una sola rata, rende efficace, a far tempo dal termine ultimo per il versamento, l'avviso di accertamento notificato, ovvero la richiesta di chiarimenti, dati od elementi relativi alla propria posizione contributiva o la compilazione di un questionario.

4 - Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di quattro rate trimestrali anticipate se la somma complessivamente

dovuta supera un milione. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale.

5 - In caso di mancato versamento, le somme relative alle rate successive sono rimosse coattivamente con le modalità previste dalla Legge ovvero dal regolamento Comunale per la gestione del tributo.

ART. 10

SANZIONI

1 - La definizione avvenuta prima dell'emissione dell'avviso di accertamento comporta l'applicazione delle sanzioni irrogabili nella misura ridotta del 75 % del minimo edittale.

2 - La mancata trasmissione del documento comprovante il pagamento comporta la irrogazione di una sanzione di lire 100.000.

ART. 11

ENTRATA IN VIGORE

1 - Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi e per gli effetti del dettato della Legge 142 dell' 8 giugno 1990, entrata in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo alla sua adozione.

2 - E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.